

OGGETTO: **Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – D.L. n. 137/2020 c.d. “Ristori”**

Entra in vigore il D.L. c.d. “Ristori” che interviene in sostegno delle attività economiche colpite più duramente dalle misure di contenimento del virus disposte con il DPCM del 24 ottobre u.s.

Si segnalano, in quanto di specifico interesse per le imprese del settore, le seguenti novità:

- contributo a fondo perduto accreditato direttamente sul conto corrente sul quale è stato erogato il contributo ex. art. 25 del D.L. “Rilancio” (per chi non ha ricevuto il precedente contributo, è prevista un’apposita procedura);
- credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;
- cancellazione della seconda rata IMU;
- sono previste ulteriori 6 settimane di assegno ordinario del FIS e di Cassa integrazione guadagni in deroga a partire dal 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021;
- fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento;
- per le imprese che non utilizzano gli strumenti di sostegno al reddito è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per quattro settimane, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
- per le aziende interessate dal DPCM del 24 ottobre, è prevista inoltre la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre.

Si comunica che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269/2020 il D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 c.d. “Ristori” recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”* (allegato 1). Il Provvedimento, entrato in vigore in data odierna, come già annunciato dal Presidente Conte nella conferenza stampa tenutasi alla vigilia dell’emanazione del DPCM del 24 ottobre 2020 (cfr. circolare Fipe n. 161/2020), contiene interventi a specifico sostegno delle imprese destinatarie delle misure restrittive da ultimo adottate, ivi comprese quelle dei comparti rappresentati dalla Federazione.

E’ bene ricordare che la Presidenza della Federazione, riunitasi d’urgenza nel pomeriggio di domenica 25 ottobre u.s., ha espresso perplessità e contrarietà alla chiusura dei pubblici esercizi alle ore 18.00, non solo per la forte restrizione dell’operatività per bar e ristoranti ma anche per la consapevolezza che non esiste connessione tra la frequentazione delle attività del settore e la diffusione dei contagi, come dimostrato da fonti scientifiche, che attribuiscono piuttosto ad altri fattori - mobilità, sistema scolastico e mondo del lavoro - le principali fonti di contagio.

Ciò premesso, non si prende atto dell’impegno del Governo a ristorare per quanto parzialmente le imprese del settore, recependo alcune delle proposte della Federazione, che si è prontamente attivata per illustrare le specifiche sofferenze del settore.

- Il provvedimento risulta così suddiviso:
- **Titolo I:** Sostegno alle imprese e all'economia (artt. 1 – 10);
  - **Titolo II:** Disposizioni in materia di lavoro (artt. 11 - 17);
  - **Titolo III:** Disposizioni in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti (artt. 18 -33);
  - **Titolo IV:** Disposizioni finali (art. 34 - 35).

Si segnalano di seguito le misure di maggiore interesse per le imprese del comparto:

#### I. **Sostegno alle imprese e all'economia**

Come anticipato in premessa, il provvedimento introduce diverse misure di sostegno economico alle imprese colpite dalle restrizioni disposte con il DPCM del 24 ottobre u.s., le cui categorie sono tassativamente individuate nell'Allegato 1 del provvedimento, attraverso l'elenco dei codici ATECO. Tra queste, figurano anche le imprese rappresentate dalla Federazione riepilogate, per semplicità, nella tabella che segue:

<b>561011</b>	Ristorazione con somministrazione
<b>561030</b>	Gelaterie e pasticcerie
<b>561050</b>	Ristorazione su treni e navi
<b>562100</b>	Catering per eventi, banqueting
<b>563000</b>	Bar e altri esercizi simili senza cucina
<b>920009</b>	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
<b>932910</b>	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
<b>932930</b>	Sale giochi e biliardi
<b>932990</b>	Altre attività di intrattenimento e divertimento

- **Art. 1 - Contributi a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive**

La norma riconosce un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che – già alla data del 25 ottobre 2020 – svolgono come **attività prevalente** una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al Decreto Legge in commento (per le imprese del comparto cfr. tabella riportata sopra).

Rinviano per **tutti i dettagli alla scheda tecnica** elaborata dagli uffici (**allegato 2**), è bene sottolineare già in questa sede che la nuova misura **non pone limiti di fatturato** (potranno accedervi quindi anche le realtà imprenditoriali con fatturati oltre la soglia di 5 milioni di euro), mentre è rimasta – come condizione per accedervi – l'aver subito nel mese di aprile 2020 una perdita di fatturato e dei corrispettivi di almeno un terzo rispetto al mese di aprile 2019.

Il beneficio sarà corrisposto mediante un duplice binario:

- 1) per i soggetti che abbiano già ricevuto il contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 25 del D.L. "Rilancio", che non abbiano restituito il predetto ristoro, le somme del nuovo contributo saranno accreditate dall'Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente (accorgimento adottato al fine di renderne quanto più rapida possibile la corresponsione). La misura del nuovo contributo sarà calcolata applicando un determinato coefficiente alla somma già corrisposta in precedenza (400% per le discoteche, 200% per ristoranti, catering per eventi, banqueting, sale giochi, sale bingo, 150% per bar, gelaterie e pasticcerie) – cfr. scheda tecnica;
- 2) per i soggetti che non abbiano usufruito del contributo a fondo perduto sopra citato, il ristoro sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza (per le modalità di presentazione dell'istanza e per la determinazione del contributo cfr. scheda tecnica).

- **Art. 8 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda**

La disposizione, sostenuta con grande forza dalla Federazione, sempre a beneficio delle imprese richiamate all'Allegato 1 del provvedimento, estende ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020** il credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda già previsto per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno del medesimo anno ai sensi dell'art. 28 del D.L. "Rilancio", così come modificato dall'art. 77 del D.L. "Agosto" (cfr. VI<sup>a</sup> edizione quadro sinottico Fipe allegato alla circolare Fipe n. 164/2020).

È importante sottolineare che:

- la nuova misura sarà applicabile **indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente;**
- rimane, invece, come condizione per l'accesso alla misura, l'aver subito una **diminuzione di fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020**, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
- la misura del **credito resta al 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, e al 30% dei canoni per affitto d'azienda;**
- in luogo dell'utilizzo diretto, è possibile optare per la **cessione, anche parziale**, al locatore (anche in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, previa sua accettazione) o a soggetti terzi.

Il comma 2 della norma in commento stabilisce espressamente che, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 del "Rilancio", per l'illustrazione del quale si rinvia alle circolari Fipe nn. 116 e 73/2020.

- **Art. 9 - Cancellazione della seconda rata IMU**

La norma, fortemente voluta dalla Federazione, stabilisce l'**esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU** – in scadenza al 16 dicembre 2020 – **concernenti gli immobili e le relative pertinenze nei quali si esercitano le attività indicate al già citato Allegato 1 del Decreto, a condizione che i proprietari dei locali siano anche i gestori delle attività esercitate.**

Dunque, alle discoteche e agli stabilimenti balneari – per i quali la misura era già stata prevista ad opera dell'art. 78 del D.L. "Agosto", che viene fatto espressamente salvo dalla norma in commento – si aggiungono, tra gli altri, anche gli esercizi di ristorazione (tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), catering per eventi e banqueting, sale giochi e bingo.

## II. Disposizioni in materia di lavoro

- **Art. 12 - Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione**

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per una durata massima di sei settimane.

Le **sei settimane** devono essere collocate nel periodo ricompreso **tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.**

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.

Le **sei settimane** sono riconosciute ai datori di lavoro:

- ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato;
- appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

I datori di lavoro che presentano domanda per le citate sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

- a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
- b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;
- c) contributo addizionale non è previsto per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge in commento.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

In ogni caso, in sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto in commento, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al paragrafo precedente. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.

Resta precluso, **fino al 31 gennaio 2021**, l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Fino alla stessa data è preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

**Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di ammortizzazione sociale** è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruita nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.

- **Art. 13 - Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive**

Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'elenco di cui al Titolo I della presente circolare e hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

- **Art. 15 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo**

Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 5 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (vedi Focus D.L. Agosto circolare Fipe n. 154/2020), la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro.

La stessa indennità è riconosciuta, con le stesse modalità, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori intermittenti.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità, pari a 1000 euro.

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto in commento;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguenti: titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del decreto in commento, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

- **Art. 22 - Scuole e misure per la famiglia**

È integrato l'art. 21-bis del decreto "agosto" in materia di lavoro agile:

- viene esteso fino all'età di sedici anni del figlio convivente, il diritto per il genitore lavoratore dipendente di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica;
- l'astensione dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile uno dei genitori, è consentita anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.


Per le restanti disposizioni si rinvia alla lettura del testo del provvedimento.

Gli Uffici della Federazione rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegati 2

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 164/2020 Circolare Fipe n. 161/2020 Circolare Fipe n. 154/2020 Circolare Fipe n. 135/2020 Circolare Fipe n. 132/2020 Circolare Fipe n. 121/2020 Circolare Fipe n. 116/2020 Circolare Fipe n. 115/2020 Circolare Fipe n. 94/2020 Circolare Fipe n. 86/2020 Circolare Fipe n. 73/2020 Circolare Fipe n. 65/2020 Circolare Fipe n. 62/2020 Circolare Fipe n. 53/2020 Circolare Fipe n. 52/2020 Circolare Fipe n. 45/2020 Circolare Fipe n. 26/2020	<a href="https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/3298_fba275be2074285e8c36e5aba1adc663.html">https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/3298_fba275be2074285e8c36e5aba1adc663.html</a>	Covid-19; Coronavirus; ammortizzatori; licenziamenti; sgravi contributivi; contributi a fondo perduto; canoni di locazione; credito d'imposta; locazioni; proroga; IMU;